



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 153 DEL 04/09/2024**

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA
PREFETTURA - UTG DI REGGIO EMILIA PER LA PROCEDURA DI GARA PER IL
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA A CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015, la Provincia di Reggio Emilia ha istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 88 della legge n. 56/2014, la Stazione Unica Appaltante provinciale previa delega di funzione da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle ASP aderenti, relativamente alle procedure di appalto e concessioni di lavori, servizi e forniture, sottoscrivendo con gli enti stessi specifiche convenzioni, il cui schema è stato approvato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 28 marzo 2024, per adeguarlo alla disciplina del D.Lgs. 36/2023 – nuovo Codice dei Contratti, di seguito “Codice”;
- tra gli istituti innovativi del Codice, rispetto alla normativa previgente, è stato introdotto quello della qualificazione delle stazioni appaltanti, sia per i lavori che per i servizi e le forniture, che consente, a seguito del riconoscimento da parte di ANAC della qualificazione stessa, di dar corso, legittimamente, alle procedure di gara, per il livello per il quale è stato ottenuto l'accreditamento;
- la Provincia ha ottenuto la qualificazione a livello massimo sia per i lavori – L1, che per servizi e forniture – SF1 e quindi è competente a gestire gli appalti di qualsiasi importo a base d'asta;

Atteso che:

- l'istituto della qualificazione, necessaria per l'espletamento legittimo delle gare, ha escluso dal novero delle stazioni appaltanti parecchi enti ed amministrazioni, alcuni in modo globale (nessun livello di qualificazione) alcuni parzialmente (qualificazione per livelli inferiori), con un incremento dei soggetti facenti ricorso alle stazioni appaltanti qualificate, tra le quali anche quella provinciale, rispetto a quanto avvenuto in passato;
- tra le Amministrazioni che hanno avanzato la richiesta per ottenere il supporto della Stazione Unica Appaltante della Provincia vi è anche la Prefettura UTG di Reggio Emilia con sede legale in Corso Garibaldi n. 55, esclusivamente per un appalto “riguardante il servizio di accoglienza e assistenza di n. 1500 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, presso centri di accoglienza straordinaria di cui all'art. 11 del d.lgs n. 142/2015 costituiti da singole unita' abitative, ubicate nel territorio della provincia di Reggio Emilia, per il biennio 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2026”, con un valore a base di gara di gran lunga maggiore di euro 5.000.000,00, che è il limite massimo per cui risulta qualificato la Prefettura medesima;

Considerato che:

- trattandosi di una collaborazione specifica limitata al predetto appalto, si ritiene di addivenire alla sottoscrizione di un Accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, con uno schema difforme da quello sottoscritto con

gli altri enti aderenti alla SUA provinciale, che ha invece una disciplina generale per tutte le procedure che si intendono affidare alla SUA medesima;

- per l'espletamento delle attività poste in carico alla Provincia l'UTG di Reggio Emilia riconoscerà alla stessa un corrispettivo di euro 5.000,00 che copre gli oneri che saranno da sostenere per l'utilizzo delle risorse umane e strumentali, cui andrà aggiunto il rimborso delle spese per il contributo dovuto ad ANAC, pari a euro 880,00, nonché l'importo per l'incentivo per funzioni tecniche, di prossima definizione, di cui all'art. 45 del Codice;
- la spesa complessiva di euro 5.880,00 verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale al Titolo 3, Tipologia 100 del Bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024, e al corrispondente capitolo 585 del PEG 2024;

Ritenuto di approvare l'Accordo di collaborazione allegato al presente atto, approvato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, con nota n. 37520 del 26 agosto 2024;

Dato atto che in sede di sottoscrizione del medesimo potranno essere apportate le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie;

Visti i pareri favorevolmente espressi, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto dal Dirigente del Servizio Unità Speciale Amministrativa PNNR e Investimenti e in ordine alla regolarità contabile dal Dirigente del Servizio Bilancio;

DECRETA

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, l'Accordo di collaborazione, ex art. 15 della legge 241/90, allegato al presente atto, approvato dal Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, con nota n. 37520 del 26 agosto 2024;

di dare atto che:

- in sede di sottoscrizione del medesimo potranno essere apportate le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie;
- per l'espletamento delle attività poste in carico alla Provincia l'UTG di Reggio Emilia riconoscerà alla stessa un corrispettivo di euro 5.000,00 che copre le spese che andranno a sostenersi per l'utilizzo delle risorse umane e strumentali, cui andrà aggiunto il rimborso delle spese per il contributo dovuto ad ANAC, pari a euro 880,00, nonché l'importo per l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice;
- la spesa complessiva di euro 5.880,00 verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale al Titolo 3, Tipologia 100 del Bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024, e al corrispondente capitolo 585 del PEG 2024;
- il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

ALLEGATI:

- schema di Accordo di collaborazione;
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 04/09/2024

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’AFFIDAMENTO ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA DI n. 1500 CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, PRESSO CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA DI CUI ALL’ART. 11 DEL D.LGS N. 142/2015 COSTITUITI DA SINGOLE UNITA’ ABITATIVE, UBICATE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLO SCHEMA DI CAPITOLATO APPROVATO CON D.M. INTERNO 04.03.2024, REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL 19.03.2024, PER IL BIENNIO 1° GENNAIO 2025 (DATA PRESUNTA) – 31 DICEMBRE 2026 (DATA PRESUNTA).

Premesso che:

– il Presidente della Provincia con decreto n. 62 del 22/04/2015 ha istituito, ai sensi di legge, la Stazione Unica Appaltante provinciale, previa delega di funzione da parte dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle Aziende Servizi alla Persona aderenti, relativamente alle procedure di appalto e concessioni di lavori, servizi e forniture;

- l’art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990 prevede la possibilità che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- l’art. 1 del D.L. 6/7/2012 n. 95 convertito in L. 7/8/2012 – n. 135 ha riformulato gli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni per l’acquisizione di beni e servizi per il tramite delle Centrali di Committenza nazionali e regionali ai sensi dell’art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 e commi 449 e 450 della L. 27/12/2006 n. 296;
- L’art. 13 della L. 13/8/2010 – n. 136 ha previsto l’istituzione, in ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti ai sensi del Codice dei Contratti, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei Contratti Pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, rinviando a successivo decreto il compito di individuare e definire le modalità di attuazione;
- Il D.P.C.M. 30/6/2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla Stazione Unica Appaltante, disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse e definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle convenzioni da stipulare tra gli enti aderenti;
- Il D. lgs. 36/2023 all’art. 19 stabilisce che *“le stazioni appaltanti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale”*;
- la Provincia di Reggio Emilia, quale Stazione Unica Appaltante, per quanto concerne l’attività correlata all’acquisizione del servizio di accoglienza e assistenza di n. 1500 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, presso centri di accoglienza straordinaria, agisce in nome e per conto della Prefettura di Reggio Emilia, previa approvazione dello schema del presente Accordo di Collaborazione, da parte del Ministero dell’Interno;

- Considerato che:

– il ruolo essenziale affidato dalla normativa alla Stazione Unica Appaltante è quello di promuovere ed attuare interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi;

– l'obiettivo della Stazione Unica Appaltante è inoltre quello di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

- Atteso che:

- la Prefettura di Reggio Emilia risulta qualificata "SF 2", livello intermedio, insufficiente per poter procedere direttamente e autonomamente alla indizione della gara in parola, con valore a base di gara superiore a € 5.000.000,00;

la Prefettura di Reggio Emilia ha pertanto, richiesto di poter affidare alla Stazione Unica Appaltante l'espletamento delle procedure di gara relative all'affidamento del servizio di accoglienza nel territorio della provincia di Reggio Emilia di n. 1500 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, presso centri di accoglienza straordinaria, dall'1/1/2025 al 31/12/2027.

Richiamata la disciplina del Codice dei Contratti pubblici approvato con d.Lgs.vo n. 36/2023, d'ora innanzi semplicemente "Codice", nonché i numerosi provvedimenti intervenuti in materia, che hanno modificato in maniera sostanziale la disciplina della contrattualistica pubblica prevista dal codice previgente;

Rilevato che con l'entrata in vigore del nuovo Codice è stato specificamente previsto, dall'art. 62, comma 2, che per i lavori sopra i 500.000 euro e per i servizi sopra la soglia comunitaria, i soggetti non qualificati, debbono ricorrere a uno dei soggetti giuridici che ha ottenuto la qualificazione;

Ritenuto, pertanto, necessario stipulare un Accordo di Collaborazione adeguato al nuovo dettato normativo in materia di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e al quadro esigenziale rappresentato della Prefettura di Reggio Emilia, approvato dall'organo provinciale preposto con atto n. del e autorizzato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - con nota n. 37520 del 26/8/2024 ;

TRA

La Provincia di Reggio Emilia, con sede legale in Corso Garibaldi n. 59, 42121 Reggio Emilia (RE), Partita IVA 00209290352, rappresentata dal dirigente del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti dott. Stefano Tagliavini, nato a Reggio Emilia (RE) il 04/06/1963, che qui interviene non in proprio, ma per sua carica e nell'esclusivo interesse della Provincia di Reggio Emilia, che qui interviene non in proprio, ma per sua carica e nell'esclusivo interesse della

La Prefettura UTG di Reggio Emilia con sede legale in Corso Garibaldi n. 55 – cod. fisc. 80011890359, rappresentata dal Vice Prefetto Vicario dott.ssa Caterina Minutoli, nata a Messina il 5/2/1965, che qui interviene non in proprio, ma per sua carica e nell'esclusivo interesse della Prefettura UTG di Reggio Emilia;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il presente Accordo di collaborazione ha per oggetto l'attivazione da parte della Prefettura UTG di Reggio Emilia della Stazione Unica Appaltante della Provincia, qualificata in SF1 ai sensi dell'art. 62, comma 5 del D.lgs. 36/2023, e disciplina i rapporti tra la Provincia di Reggio Emilia e la Prefettura UTG di Reggio Emilia (di seguito committente), per l'appalto in oggetto.

Il presente attribuisce alla Stazione Unica Appaltante il compito di svolgere le attività relative alle procedure di gara aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, volta alla selezione di più operatori economici con cui concludere un Accordo Quadro, di durata biennale, prorogabile per ulteriori 12 mesi, di cui all'art. 59 del citato d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza di 1500 cittadini stranieri extracomunitari richiedenti protezione internazionale, di accoglienza in singole unità abitative, messe a disposizione dai concorrenti, ubicate nella provincia di Reggio Emilia, con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del nuovo schema di capitolato d'appalto e relativi allegati approvato con decreto Ministero dell'Interno del 4/3/2024 per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di accoglienza, di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 142/2015.

Art. 2 – Competenze della Provincia

La Stazione Unica Appaltante espleta le seguenti attività:

- nomina il Responsabile Unico del Progetto per la gara, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Codice e della deliberazione dell'ANAC n. 255 del 24 maggio 2024 fra i dipendenti in servizio presso la Stazione Unica Appaltante;

- verifica la completezza, la chiarezza e la regolarità della documentazione presentata dal committente ai fini dello svolgimento della procedura di gara. Nel caso in cui la Provincia rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dal committente, chiederà al responsabile unico di progetto del committente stesso di adeguare o eventualmente integrare la documentazione. In tale caso il termine per la conclusione della procedura di gara è interrotto dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviata dalla Provincia fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta; la SUA non opera alcun controllo di merito riferito ai contenuti dell'oggetto della gara e quindi relativamente ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il committente;

- effettuate con riscontro positivo le verifiche di cui sopra dei documenti necessari alla procedura, la Provincia provvede alla acquisizione del CIG, e ai connessi adempimenti di pubblicità, alla effettuazione delle sedute di gara, alla comunicazione degli esiti di gara, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara sui requisiti generali e morali, e se presenti, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, e ad ogni altro provvedimento connesso alla procedura di gara, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza;

- assume ogni atto e decisione giuridico – amministrativa in merito alla gestione della procedura di gara, esclusi i lavori della Commissione;

- si impegna ad inserire negli atti endoprocedimentali delle procedure di gara, i Protocolli e le relative clausole, assicurazioni contro il lavoro nero, l'evasione contributiva negli appalti, la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata

- tiene costantemente informato il committente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento, comunicando, altresì, il giorno di apertura delle offerte al responsabile del progetto designato dalla Prefettura, affinché questi possa essere presente qualora lo ritenga opportuno;

- provvede alla proposta di aggiudicazione, ai controlli sui requisiti generali e speciali dell'impresa prima in graduatoria, ai sensi degli artt. da 94 a 100 del D.lgs. n. 36/2023, e, allorché abbiano dato esito positivo, ad adottare il provvedimento di aggiudicazione, che è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del decreto medesimo;

- da corso alle verifiche per il rilascio della documentazione antimafia, comunica al committente la conclusione dei controlli e l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, ai fini dell'acquisizione della documentazione necessaria alla stipulazione del contratto;

- in caso di contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento, la Provincia, tramite il proprio Ufficio Legale garantisce la tutela giurisdizionale e qualora i motivi di ricorso dipendano anche da atti assunti dal committente, lo stesso si potrà difendere tramite legale di fiducia, coordinandosi con il legale indicato dalla Provincia;

- fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela nei casi previsti dalla legge, l'aggiudicazione vincola il committente alla stipulazione del relativo contratto di appalto;

- trasmette al committente il rendiconto dell'attività espletata riguardante la specificazione dei costi soggetti a rimborso.

Al fine di adempiere a quanto previsto dal Libro I, Parte II del Codice, la Provincia utilizza la piattaforma telematica SATER della Regione Emilia – Romagna, o altra piattaforma telematica purché accreditata.

La garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara, di cui agli artt. 53 e 106 del Codice, è sottoscritta dall'offerente a favore della Provincia che, nei casi previsti, ha titolo per l'escussione e l'incasso.

Art. 3 – Competenze del committente

Il committente per attivare la Stazione Unica Appaltante deve:

- trasmettere la determinazione a contrarre, il Capitolato e il disciplinare con i relativi allegati;
- indicare i criteri e i sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica e relativi pesi e sottopesi, nonché, ove necessari, i criteri motivazionali di attribuzione, nonché l'indicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi, stabilendo anche in ordine alla riparametrazione;
- nominare il Responsabile Unico di Progetto (RUP) tra quei dipendenti della Prefettura di

Reggio Emilia che rispondono ai requisiti di cui agli artt. 4 e 5 dell'Allegato I.2 al Codice ed è incaricato di presenziare, ove ritenuto opportuno, alle operazioni di gara e di svolgere le funzioni connesse all'esercizio del contratto, in collaborazione con il D.E.C.;

- indicare i nominativi facenti parte della Commissione giudicatrice, che non devono trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla disciplina vigente in materia, scaduto il termine di presentazione delle offerte;

- indicare i costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, nonché il CCNL da applicare;

- trasmettere una descrizione riassuntiva del servizio e il relativo quadro economico di progetto.

Art. 4 – Costi del servizio

Il costo massimo del servizio è fissato in euro 5.000,00.

Rientrando la SUA nell'ambito delle attività istituzionali della Provincia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 del D. Lgs. 267/2000 e 62 del Codice, il rimborso degli oneri non viene assoggettato ad IVA.

Sono a carico del committente, inoltre, i costi diretti derivanti dall'attività di gara, quali ad esempio:

- contributo di gara dovuto all'ANAC che sarà versato dalla SUA salvo rimborso da parte della Prefettura di Reggio Emilia;

- eventuale attivazione di polizze assicurative obbligatorie per legge;

- eventuali compensi ai componenti della commissione giudicatrice;

La Provincia provvederà a rendicontare a conclusione di ogni procedimento, per la parte di propria competenza le spese in dettaglio che l'ente è tenuto a rimborsare entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto stesso.

In applicazione dell'art. 45, comma 8 del Codice, oltre a quanto sopra indicato, l'ente aderente destina al personale della SUA gli incentivi per funzioni tecniche nella misura non eccedente il 25% della quota destinata dal committente ad incentivo secondo i commi 2 e 3 del medesimo articolo; la quota potrà essere definita solo ad emanazione di apposito Regolamento da parte del Ministero dell'Interno.

Art. 5 - Responsabile Unico del Progetto

Il Responsabile unico del progetto per la fase di gara, ex art. 15 del Codice, è nominato dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante.

Il Rup deve avere i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 dell'Allegato I.2 al Codice.

Il Responsabile unico del Progetto per la fase di gara, se occorre, procede alla verifica di congruità dell'offerta, avvalendosi del supporto della Commissione giudicatrice.

Il Responsabile unico del progetto del committente, ex art. 15 del Codice, è nominato dal Prefetto tra quei dipendenti della Prefettura di Reggio Emilia che rispondono ai requisiti di cui agli artt. 4 e 5 dell'Allegato I.2 al Codice.

A supporto dei R.U.P. del committente sono assegnati i collaboratori e il personale di cui al decreto prefettizio prot. n. 37423 del 5/6/2024.

Art. 6 - Comunicazioni e rapporti giuridici

Le comunicazioni tra la Provincia ed il committente devono avvenire tramite posta certificata, posta elettronica, ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.

Tra l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto, laddove emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento, la competenza è della Provincia.

I materiali e documenti prodotti ai fini della procedura di gara dal committente restano di proprietà del committente, fatto salvo il diritto della SUA di utilizzarli in tutte le fasi della gara qualora si renda necessario, compreso l'eventuale contenzioso. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell'espletamento dell'attività della Stazione Unica Appaltante, restano di proprietà piena e assoluta della Provincia di Reggio Emilia, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

La Provincia di Reggio Emilia, assicura che la Stazione Unica Appaltante provinciale sia dotata di un organico di personale, sia tecnico che amministrativo, in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

Il committente altresì si impegna a consentire, se richiesto, forme di collaborazione verso la Provincia di Reggio Emilia del proprio personale in possesso di competenze professionali adeguate.

Art. 6 - Patto di integrità

La Provincia e il committente, reciprocamente, assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.

Il committente e la SUA si impegnano a segnalarsi reciprocamente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

Nell'espletamento delle attività di Stazione Unica Appaltante, la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima, nonché al regime dei controlli interni adottato dall'Ente.

Art. 7 - Durata della convenzione e recesso

Per il presente Accordo si stabilisce una durata in rapporto alla validità dell'Accordo Quadro in parola, prevista in 2 anni + 1 di proroga, tenuto conto delle eventuali modifiche e/o integrazioni che gli affidamenti annuali conseguenti potrebbero subire durante il ciclo di vita del suddetto Accordo Quadro e sempre previa manifestazione di volontà del committente alla SUA Provincia di Reggio Emilia.

Art. 8 - Trattamento dei dati

Limitatamente alle finalità di cui al presente Accordo, il committente costituisce la Provincia di Reggio Emilia quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2018/679, regolando i reciproci rapporti sulla base dell'accordo, allegato A), che, costituendone parte integrante e sostanziale, si intende sottoscritto unitamente alla presente convenzione.

Art. 9 - Adeguamento normativo

Le norme del presente Accordo si intendono automaticamente adeguate alle modifiche

legislative che dovessero intervenire nel corso della sua vigenza, senza necessità di presa d'atto.

Art.10 – Norme finali

La presente convenzione è esente da bollo, ai sensi dell'allegato b) al D.P.R. n. 642/1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. La presente convenzione sottoscritta in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrata e assunta al Protocollo Generale della Provincia a far data dalla ricezione, da parte della Provincia medesima, del documento sottoscritto digitalmente da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.; per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 del c.c. e l'art. 21 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Le parti sottoscrivono la presente convenzione in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990, anche in sedi e momenti differenti, stante che la sua efficacia decorre dal giorno dell'apposizione dell'ultima firma digitale.

Letto, firmato e sottoscritto.

Lì _____

Per la Provincia di Reggio Emilia

Per la Prefettura di Reggio Emilia

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 28 Regolamento Europeo 2016/679

Il presente Accordo costituisce parte integrante della Convenzione tra la Prefettura di Reggio Emilia e la Provincia di Reggio Emilia designata Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679

si conviene e si stipula quanto di seguito riportato.

1. Valore delle premesse e invariabilità dell'Accordo

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e ad esse le Parti intendono attribuire valore negoziale.

Le parti si impegnano a non modificare l'Accordo se non per aggiungere o aggiornare informazioni.

Ciò non impedisce alle parti di includere quanto indicato nel presente Accordo in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, il presente Accordo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

2. Scopo e ambito di applicazione

Scopo dell'Accordo è garantire il rispetto dell'art. 28 paragrafi 3 e 4 del Regolamento e definire le modalità attraverso le quali il Responsabile si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le operazioni di Trattamento dei Dati Personali svolte nel contesto dell'erogazione delle attività previste nell'espletamento della funzioni di Stazione Unica Appaltante.

Nel quadro della disciplina dettata dal citato Accordo le Parti hanno sottoscritto questo Accordo al fine di garantirsi reciprocamente il rispetto del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei Dati Personali vigenti, stabilendo le tutele e le procedure necessarie affinché il trattamento avvenga nel rispetto delle suddette norme.

Il Titolare del trattamento ha preso atto che il Responsabile presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.

Il Responsabile garantisce che la propria struttura ed organizzazione sono conformi alle normative vigenti necessarie l'esecuzione del presente Servizio e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerlo adeguato allo stesso, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri collaboratori e dipendenti) delle presenti istruzioni oltre che di tutte le norme di legge in materia.

Il presente accordo lascia impregiudicato gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento. Il presente accordo non garantisce, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento.

3. Definizioni

Ai fini del presente Accordo, i termini di seguito indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato:

- **“Accordo”**: questo scritto;
- **“Altro Sub-Responsabile del trattamento” o “altro SUB-Responsabile”**: (sia in forma singolare sia plurale) ogni ulteriore Responsabile del trattamento che venga eventualmente nominato dal Sub-Responsabile del trattamento sulla base dell’autorizzazione, specifica o generale, del Titolare e del Responsabile che si impegna a trattare i Dati Personali del Titolare, in adempimento degli obblighi del Responsabile Principale e del Titolare del trattamento ai sensi del presente Accordo;
- **“Autorità di vigilanza”**: qualsiasi autorità, incluso il Garante della protezione dei dati personali, che abbia il potere di monitorare e far rispettare l’osservanza del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei Dati Personali del Servizio;
- **“Dati Personali”**: ai fini del presente Accordo, i Dati Personali sono i dati relativi ad **Interessati**, trattati in connessione con il Servizio fornito dal Responsabile del trattamento al Titolare e hanno il significato stabilito nel Regolamento, comprendendo, solo nei limiti in cui sono trattati dal Responsabile, anche le categorie di dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento;
- **“Diritti degli Interessati”**: i diritti cui sono destinatari gli Interessati ai sensi del Regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo i Diritti degli Interessati includono il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei Dati Personali, di richiedere la limitazione del trattamento in relazione all'oggetto dei dati o di opporsi al trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati;
- **“Interessato”**: (sia in forma singolare sia plurale) **persona fisica identificata o identificabile** alla quale si riferiscono i Dati Personali. Ai fini del presente Accordo, l’Interessato ha il significato stabilito nel Regolamento;
- **“Provvedimento”**: il provvedimento del 27 novembre 2008, comprensivo di successive modifiche, con il quale il Garante Privacy ha dettato misure ed accorgimenti per i titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema. In particolare, ai sensi del paragrafo d., del Provvedimento “nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, il titolare o il responsabile esterno devono conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema”. Provvedimento “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” del 27 novembre 2008 così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009;
- **“Regolamento”**: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali e sulla libera circolazione di tali dati;
- **“Responsabile” o “Responsabile del trattamento”**: in generale, una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro ente che tratta i Dati Personali per conto del Titolare;
- **“Responsabile della protezione dei dati”**: soggetto designato rispettivamente dal Titolare e/o dal Responsabile in conformità agli art. 37 e ss. del Regolamento;
- **“Servizio”**: il Servizio erogato dal Responsabile nei confronti del Titolare, come definito nell’Accordo in essere;
- **“Sub-Responsabile del trattamento”**: (sia in forma singolare sia plurale) ogni ulteriore Responsabile del trattamento che venga eventualmente nominato dal

Responsabile Principale sulla base dell'autorizzazione, specifica o generale, del Titolare e che si impegna a trattare i Dati Personali del Titolare, in adempimento degli obblighi del Responsabile Principale ai sensi del presente Accordo;

- **“Titolare del trattamento” o “Titolare”**: in generale, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che, da solo o in collaborazione con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali;
- **“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **“Violazione dei Dati Personali”**: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

4. Dettagli sui Trattamenti effettuati dal Responsabile

Lo scopo, le categorie di dati personali e le finalità del Trattamento dei Dati Personali per le quali sono trattati per conto del Titolare nel contesto dell'erogazione del Servizio sono descritti nell'Accordo

5. Obblighi del Responsabile

Il Responsabile si impegna a procedere al Trattamento dei Dati Personali nel rispetto del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati che, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere. In particolare s'impegna a:

- trattare i Dati Personali del Titolare solo se necessario a fornire il Servizio oggetto della “ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE” e nel rispetto delle istruzioni scritte del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale a cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare del trattamento informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Le istruzioni sono descritte nel presente Accordo. Il Titolare può impartire ulteriori istruzioni documentate successivamente per tutta la durata del trattamento dei dati;
- garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
- informare il Titolare nel caso in cui ritenga che specifiche istruzioni siano in violazione di leggi applicabili in materia di protezione dei dati;
- trattare i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento relativo all’Accordo salvo ulteriori istruzioni fornite per iscritto dal Titolare del trattamento;
- rispondere prontamente ed adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati conformemente al presente Accordo;

- notificare al Titolare senza ritardo qualsiasi contatto, comunicazione o corrispondenza che potrebbe ricevere da un'Autorità di vigilanza, in relazione al Trattamento dei Dati Personali degli Interessati;
- nel caso in cui il Responsabile nelle operazioni di Trattamento si avvalga di soggetti coinvolti nell'erogazione del Servizio, assicurerà che tali soggetti accedano solo ai dati personali del Titolare nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo previsto nell'Accordo;
 - siano stati debitamente designati per iscritto e abbiamo ricevuto le istruzioni previste per legge e impartite dal Responsabile in conformità con gli obblighi che lo stesso ha assunto per effetto del presente Accordo;
 - s'impegnino formalmente alla riservatezza o siano soggetti ad un obbligo legale di riservatezza vietando anche la divulgazione di informazioni, dati riservati senza autorizzazione del Titolare;
 - accedano con credenziali nominative e strettamente riservate solo ed esclusivamente ai dati necessari per l'erogazione del Servizio, sollevando il Titolare del trattamento da qualsiasi responsabilità per il loro operato e nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo previsto dall'Accordo;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei Dati Personali;
- ove applicabile relativamente al Servizio fornito, procedere alla nomina di uno o più amministratori di sistema, individuati tenendo conto della loro esperienza professionale, in particolare con riferimento alle capacità ed affidabilità dimostrate nello svolgimento delle proprie mansioni, nelle forme e con le modalità indicate dall'Autorità di vigilanza ed eventualmente dal Titolare del trattamento, fornendo loro specifiche istruzioni e indicando espressamente i compiti attribuiti. Il Responsabile s'impegna a fornire al Titolare un elenco contenente i nominativi degli amministratori di sistema nominati e i rispettivi compiti attribuiti, provvedendo ad aggiornare l'elenco ogni qualvolta necessario (i.e. arrivo/cambio di mansione/cessazione). La nomina ad amministratore dovrà contenere quanto previsto dal Provvedimento e almeno le seguenti istruzioni;
 - rispettare le istruzioni impartite dal Titolare;
 - le credenziali di autenticazione, ivi incluso quelle che permettono l'accesso ai sistemi del Titolare, sono assolutamente personali e non cedibili, per nessuna ragione. Se si è in possesso di più credenziali di autenticazione, bisogna fare attenzione ad accedere ai dati unicamente con le credenziali relative al trattamento in oggetto. Le credenziali devono essere conservate in modalità sicura;
 - considerare i Dati Personali dei quali avrà conoscenza, nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'incarico ricevuto, di titolarità del Titolare; pertanto dei tali dati non potrà esserne detenuta una copia se non espressamente autorizzati dal Titolare;
 - attenersi allo specifico e rigoroso divieto di comunicazione non autorizzata e di diffusione a qualunque titolo delle credenziali di accesso e dei Dati Personali eventualmente conosciuti;
 - collaborare con il Titolare mantenendolo informato della gestione e di eventuali anomalie che potrebbero compromettere la sicurezza dei dati;
 - informare il Titolare del trattamento in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e in caso di eventuali incidenti;
- svolgere i controlli sull'operato degli amministratori di sistema designati, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici effettuati dagli stessi

- amministratori di sistema, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare;
- vigilare affinché le persone autorizzate al trattamento e gli amministratori di sistema che operano sotto la propria direzione e/o autorità rispettino le istruzioni impartite e le misure tecniche e organizzative predisposte, segnalando al Titolare il mancato rispetto di dette istruzioni che potrebbero causare vulnerabilità ai dati trattati per conto di quest'ultimo;
 - qualora previsto dalla tipologia di trattamento, prestare particolare attenzione al trattamento dei Dati Personali rientranti nelle categorie particolari o relativi a reati e condanne penali degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, nel corso dell'erogazione del Servizio, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura. Il Responsabile applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari per il trattamento di tale tipologia di dati personali;
 - verificare la corretta osservanza, da parte delle persone autorizzate, delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di Trattamento da parte di coloro che operano nella propria struttura;
 - collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei Dati Personali;
 - vigilare affinché i Dati Personali degli interessati vengano comunicati solo a quei terzi necessari per lo svolgimento del Servizio e i Dati Personali non siano diffusi, salvo espressa autorizzazione del Titolare;
 - dare immediato avviso al Titolare in caso di nuovi trattamenti e/o della cessazione di quelli concordati. Il Responsabile non deve creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione del Servizio;
 - conservare la documentazione cartacea contenente Dati Personali nell'ufficio di destinazione originaria, avendo cura di non lasciarla esposta e/o facilmente accessibile, al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati;
 - utilizzare esclusivamente mezzi del trattamento dei Dati Personali adeguati alle normative vigenti, ivi compresi i provvedimenti delle competenti autorità, e volti (i) ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati di cui alla normativa applicabile, ivi inclusi i principi della "privacy by design" e "privacy by default" e (ii) ad integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti della normativa applicabile e tutelare i Diritti degli Interessati;
 - rispettare, in generale, tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento di Dati Personali, attuando gli eventuali provvedimenti giurisdizionali e/o amministrativi adottati dalla Autorità di vigilanza e ogni altra autorità all'uopo preposta;
 - comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente agli artt. 37 e ss. del Regolamento;
 - tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento;
 - qualora previsto dal servizio erogato, garantire che i server, gli storage, le infrastrutture contenenti dati del Titolare e necessari per la loro gestione siano ubicati nel territorio Italiano o Europeo. Il Responsabile è obbligato ad avvisare il Titolare qualora tale condizione subisse modifiche. Se il Responsabile del trattamento, per l'erogazione del

Servizio, fosse tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.

6. Obblighi del Titolare

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

- garantire che i dati conferiti al Responsabile siano esatti e aggiornati;
- garantire che i Trattamenti effettuati dal Responsabile per lo svolgimento del Servizio siano fondati su una delle condizioni di liceità del trattamento e, in generale, rispettino le condizioni previste dalla Normativa vigente in materia di protezione di dati personali;
- fornire e documentare le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte del Responsabile, per garantire, prima e durante tutto il trattamento il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- comunicare al Responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei Dati Personali, nonché qualsiasi richiesta da parte di un Interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei Dati Personali o la limitazione o opposizione al trattamento;
- fornire al Responsabile, su sua richiesta, le necessarie informazioni aggiornate per consentirgli la tenuta del registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del Regolamento.

7. Diritti del Titolare

Il Titolare del trattamento ha il diritto di:

- vigilare sull'operato del Responsabile;
- aggiornare il presente Accordo e le istruzioni descritte nelle modalità che riterrà più opportune;
- richiedere al Responsabile contezza scritta della conformità al presente Accordo ed alle istruzioni scritte del Titolare;
- chiedere la cessazione e/o la sospensione del Trattamento qualora il Servizio, a seguito di verifiche successive, non dovesse essere conforme ai requisiti del Regolamento, oppure imposta dalla necessità di adempiere a divieti o obblighi derivanti dalla normativa sul trattamento dei Dati Personali o dalla Normativa Applicabile, e/o a provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza o dall'Autorità Giudiziaria.

8. Autorizzazione alla designazione di Sub-Responsabili

Il Titolare riconosce e accetta che, per il solo scopo di erogare il Servizio e nel rispetto dei termini di cui all' "ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE" e del Regolamento, il Responsabile del trattamento possa ricorrere ad altri Responsabili del trattamento (di seguito, "Sub-Responsabili"), nel caso in cui lo stesso, per il trattamento dei dati oggetto del Servizio, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere attività e/o prestazioni riconducibili al Servizio.

Pertanto, il Titolare del trattamento fornisce al Responsabile un'autorizzazione generale a ricorrere a Sub-Responsabili, a condizione che il Responsabile:

- informi il Titolare in merito alla scelta, aggiunta cambiamento o sostituzione di qualsiasi Sub-Responsabile e riconosca al Titolare l'opportunità di valutarla, e se del caso opporvisi. Al fine di esercitare il proprio diritto ad opporsi al ricorso da parte del Responsabile a nuovi Sub-responsabili, il Titolare entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi informerà il Responsabile per iscritto della propria decisione. In caso di opposizione ad uno o più dei nuovi Sub-Responsabili spiegandone le ragioni. In tal caso, il Responsabile farà quanto in suo ragionevole potere per eventualmente rendere disponibile una diversa modalità di erogazione dei servizi oggetto dello "ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE" in essere tra le Parti ai quali la nuova nomina a Sub-Responsabile afferisca;
- scelga diligentemente il Sub-responsabile, prestando particolare attenzione all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate da quest'ultimo. Il Responsabile è tenuto a stipulare un accordo scritto con qualsiasi eventuale Sub-responsabile il quale deve (i) prevedere nei confronti del Sub-responsabile gli stessi obblighi previsti dal presente Accordo a carico del Responsabile, nella misura applicabile ai Servizi subappaltati, (ii) descrivere i Servizi subappaltati, (iii) le misure tecniche e organizzative che il Sub-responsabile è tenuto ad implementare e (iv) e le modalità di audit da parte del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento o di soggetti terzi, laddove applicabili ai Servizi subappaltati (v) le misure necessarie per proteggere i segreti dell'Ente o altre informazioni riservate compresi i dati personali;
- se richiesto, trasmetterà al Titolare copia del contratto stipulato tra il Responsabile e il Sub-responsabile, omettendo dal medesimo qualsiasi informazione riservata che attenga esclusivamente il rapporto economico tra il Responsabile o il Sub-Responsabile o altri aspetti del rapporto rispetto al quale il Titolare è estraneo;
- verificare che i soggetti nominati Sub-responsabili rispettino e facciano rispettare le istruzioni, gli obblighi e le misure tecniche di sicurezza necessarie in relazione alle specifiche attività di trattamento poste in essere. Su richiesta scritta del Titolare, il Responsabile metterà a disposizione le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in capo a ciascun Sub Responsabile;
- mantenga e notifichi al Titolare un elenco dei Sub-Responsabili designati e qualsiasi aggiornamento dello stesso;
- informi il Titolare del trattamento qualora il Sub-responsabile dovesse trasferire i dati in paesi Extra-UE. Solo previa autorizzazione del Titolare il Sub-responsabile potrà procedere a tale trasferimento.

Il Responsabile fornirà l'elenco dei Sub Responsabili in caso di individuazione successiva alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Spetta al Responsabile assicurare che ogni Sub-Responsabile presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate, in modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento.

Il Responsabile che ricorre a Sub-Responsabili conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei Sub-Responsabili qualora questi omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati Personali.

Il Responsabile notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del Sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

Il Responsabile del trattamento concorda con il Sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il Sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

9. Diritti degli Interessati

Tenuto conto della natura del Trattamento, il Responsabile s'impegna ad assistere il Titolare consentendogli di adempiere agli obblighi che quest'ultimo ha di dar seguito alle richieste degli Interessati nell'esercizio dei diritti loro riconosciuti dal Regolamento, supportandolo, nella misura in cui ciò sia possibile, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.

Qualora gli Interessati esercitino i diritti loro riconosciuti dal Regolamento presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, questi deve avvisare senza ritardo il Titolare inoltrando le istanze tramite i canali di contatto concordati con il Titolare ed il proprio DPO. Le Parti riconoscono e accettano che la responsabilità di rispondere a tali contatti, comunicazioni o corrispondenza è esclusivamente del Titolare e non del Responsabile.

10. Violazioni di Dati Personali

In caso di violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento coopera ed assiste il Titolare nell'ottenere le informazioni necessarie per permettere al Titolare l'eventuale notifica all'Autorità di vigilanza competente e ai soggetti interessati, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso/(a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679/, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

- 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del Regolamento all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento non oltre le 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza al Dirigente e al recapito del DPO come pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. Il Responsabile è consapevole che una violazione non è limitata ai soli accadimenti derivanti dall'esterno, ma include anche incidenti derivanti dal trattamento interno che violano i principi di sicurezza e riservatezza come definito all'art. 4 punto 12 del Regolamento. Il Responsabile ha l'obbligo della comunicazione della violazione al Titolare anche se le violazioni sono subite dall'eventuale Sub-responsabile. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Il Responsabile che viene a conoscenza di una Violazione dei Dati Personali dovrà adottare le appropriate misure di salvaguardia atte a contenerla e a mitigarne gli effetti.

11. Misure di sicurezza

Il Responsabile dichiara che il Servizio erogato è conforme ai requisiti del Regolamento e s'impegna ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, nonché ogni altra misura indicata dal Titolare, o comunque eventualmente indicata come adeguata dall'Autorità di vigilanza con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato, al fine di proteggere i Dati Personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali).

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

Il Responsabile si obbliga, infine, a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate, nonché il rispetto di queste da parte dei soggetti che trattano i Dati Personali impegnandosi ad aggiornare le misure di sicurezza implementate alla luce della tipologia dei Dati Personali e dei trattamenti che sono necessari per l'erogazione del Servizio nonché tenendo conto dello sviluppo delle prassi e della normativa in tema di misure di sicurezza.

Il Responsabile comunica per iscritto le soluzioni e l'elenco delle misure individuate ed adottate per rispettare tali obblighi.

12. Audit e verifiche

Il Responsabile s'impegna a mettere a disposizione del Titolare la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente Accordo, consentendo e contribuendo alle attività di revisione - comprese verifiche e ispezioni - realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile riconosce e accetta che il Titolare, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, potrà chiedere al Responsabile la collaborazione per lo svolgimento, all'interno della struttura del Responsabile, di operazioni di verifica dell'esatto adempimento di quanto pattuito. L'attività di verifica potrà concretizzarsi sia attraverso attività di audit ed ispezione effettuate dal Titolare, direttamente o attraverso personale da questo incaricato, presso la sede del Responsabile del trattamento, sia attraverso la richiesta allo stesso di espletare attività di autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza adottate ed all'osservanza delle misure impartite fornendone, a richiesta, documentazione per iscritto. In ogni caso il Titolare s'impegna affinché l'attività di verifica eventualmente svolta presso la sede del Responsabile del trattamento si svolga nel più breve tempo possibile – negli orari di ufficio e in giorni lavorativi – in modalità tale da non arrecare disturbo al regolare svolgimento dell'attività del Responsabile. I costi delle attività di audit saranno sostenute dal Titolare.

Il Responsabile, laddove proceda alla designazione di Sub-responsabili, si impegna a svolgere, a nome e per conto del Titolare, le attività di controllo di cui al capoverso precedente nei confronti di tali ultimi Sub-responsabili e, comunque, si obbliga ad impegnare questi ultimi a consentire i controlli del Titolare.

Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui al presente articolo, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

13. Trasferimenti internazionali

Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata e scritta del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

14. Valutazione d'impatto

Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e per quanto di propria competenza, assiste il Titolare nella realizzazione della valutazione d'impatto relativa alla protezione dei dati e nella consultazione preventiva all'Autorità di Vigilanza, conformemente agli artt. 35 e 36 del Regolamento.

Il Responsabile ha l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e ha l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

15. Inosservanza dell'Accordo e risoluzione

Fatte salve le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, qualora il Responsabile violi gli obblighi che gli incombono a norma del presente accordo, il Titolare può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali se quest'ultimo non rispetta il presente Accordo. Il Responsabile informa prontamente il Titolare qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente accordo.

Il Titolare ha il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare in conformità del punto precedente e il rispetto del presente Accordo non sia ripristinato entro un termine ragionevole;
- b) il Responsabile violi in modo sostanziale o persistente il presente Accordo, le decisioni vincolanti di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi al presente Accordo o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento Europeo 2016/679.

Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente Accordo qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare del trattamento insista sul rispetto.

16. Responsabilità

Qualora dall'inottemperanza degli obblighi previsti dal presente Accordo o dal Regolamento in capo al Responsabile dovesse derivare al Titolare l'applicazione di una sanzione, ivi inclusa una sanzione amministrativa pecuniaria, o qualsivoglia pregiudizio, costo o spesa, il Responsabile sarà ritenuto direttamente responsabile nei confronti del Titolare, obbligandosi sin da ora a manlevare e tenere indenne il Titolare.

Il Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da ogni eventuale danno, spesa, costo o onere derivanti da una Violazione dei Dati Personali subita dal Responsabile o da qualsivoglia Sub-responsabile.

17. Modifiche della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

Nel caso in cui intervengano modifiche della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali per in grado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi imposti dal presente Accordo, il Titolare può proporre le modifiche del presente Accordo necessarie al rispetto delle nuove previsioni normative.

Le modifiche si intendono approvate dal Responsabile se questi non si oppone entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse.

Ove l'Accordo sia modificato, il Responsabile del trattamento s'impegna affinché variazioni equivalenti siano apportate, senza ritardo, negli accordi posti in essere con i Sub-Responsabili.

Nel caso in cui il Responsabile non accetti le modifiche dovrà fornire idonea motivazione, e il Titolare e il Responsabile si impegnano a discutere e negoziare in buona fede le possibili modifiche al presente Accordo necessarie al rispetto della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Qualora non venga trovato un accordo durante le negoziazioni del presente Accordo o qualora il Responsabile non motivi il rifiuto delle modifiche proposte dal Titolare, il Titolare avrà facoltà di recedere dal contratto/ordine di acquisto e dal presente Accordo, con conseguente applicazione dell'articolo 16 del presente Accordo.

18. Cooperazione con l'Autorità di vigilanza

Il Responsabile si obbliga ad informare il Titolare, senza ritardo e per iscritto, in merito ad ispezioni ricevute da parte dell'Autorità di vigilanza o dell'Autorità Giudiziaria aventi ad oggetto questioni rilevanti in materia di protezione dei Dati Personali.

Il Responsabile si impegna altresì a collaborare, su richiesta del Titolare, in qualunque indagine svolta dalle autorità indicate in precedenza e/o qualsiasi altra autorità pubblica italiana o estera.

19. Restituzione e cancellazione dei dati

Alla cessazione dell'erogazione del Servizio il Responsabile del trattamento, senza alcun costo per il Titolare e senza indebito ritardo, è tenuto a cancellare o, a scelta del Titolare, a restituirgli tutti i Dati Personali, qualora conservati sui sistemi del Responsabile. In caso di

cancellazione il Responsabile dovrà adottare sistemi che permettano una cancellazione sicura di tutte le copie esistenti, ivi incluso i back up, certificando e documentando per iscritto l'esecuzione di tali adempimenti, salvo che obblighi di legge impediscano tale cancellazione. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

All'atto della restituzione e/o cancellazione dei dati il Responsabile dovrà fare rispettare le stesse Istruzioni anche al/ai Sub-Responsabile/i (qualora designato/i).


20. Validità, cessazione e modifiche

Il presente Accordo è da ritenersi valido per tutta la durata dell'erogazione del Servizio da parte del Responsabile, così come stabilito nell' "ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE" in essere tra le Parti e delle operazioni di trattamento ad esso connesse.

Le parti possono proporre eventuali modifiche all'Accordo, ove le ritengano ragionevolmente necessario anche per soddisfare i requisiti delle leggi applicabili alla protezione dei Dati Personali.

Ove l'Accordo sia modificato, il Responsabile del trattamento s'impegna affinché variazioni equivalenti siano apportate, senza ritardo, negli accordi posti in essere con i Sub-Responsabili.

Luogo e data

Per la Prefettura di Reggio Emilia, per integrale accettazione dell'Accordo:
il 

Per il Responsabile, per integrale accettazione dell'Accordo:
il dirigente del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti dott. Stefano Tagliavini

Servizio/Ufficio: Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti
Proposta N° 2024/2891

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA
PREFETTURA - UTG DI REGGIO EMILIA PER LA PROCEDURA DI GARA PER IL
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA A CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 02/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to TAGLIAVINI STEFANO

Servizio/Ufficio: Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti
Proposta N° 2024/2891

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA
PREFETTURA - UTG DI REGGIO EMILIA PER LA PROCEDURA DI GARA PER IL
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA A CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 03/09/2024

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 153 DEL 04/09/2024

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA
PREFETTURA - UTG DI REGGIO EMILIA PER LA PROCEDURA DI GARA
PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA A CITTADINI
STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 04/09/2024

IL VICESEGRETARIO

F.to GARUTI ANNA LISA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.